

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "A.DE BLASIO"

con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622

Tel. 0824/609428 e-mail: bnic84600b@istruzione.it

bnic84600b@pec.istruzione.it

https://www.icguardiasanframondi.edu.it/



ISTITUTO COMPRENSIVO-GUARDIA SANFRAMONDI Prot. 0000377 del 20/01/2023

VISTO

VI (Uscita)

DETERMINA N. 5

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
	L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N.
	50 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L. 11.9.2020
	(DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021
	(DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS) PER IL CONFERIMENTO DEL
	SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)
	DIRETTO ALL'ASSISTENZA E L'INTERMEDIAZIONE DELLE POLIZZE
	DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO DAL 20/01/2023 AL 19/01/2024
	CIG: Z52399107B – PROT. 377/VI DEL 20/01/2023
	CIG. 202399101B TROT. 3711 VI BEE 20101/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
VISTA	sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento
	di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
VISTO	Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
	dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
	del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
CONTO	definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
	dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
	succitato D.I. 129/2018;
VISTO	Il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle
	procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	Il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
	14/01/2023;
VISTA	La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
	amministrativo»;

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come

VISTO

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »:

VISTO

l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione):

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

VISTO

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi. e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

CONSIDERATA

la necessità di provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti dell'Istituto Comprensivo "A.De Blasio" Sanframondi;

il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il punto 3.7 della Linea Guida ANAC numero 4 del 1marzo 2018, per gli affidamenti di modico valore, cioè inferiori alla soglia dei 1.000 euro;

VISTO

l'art. 106 D.Lgs 209/2005, Codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni e integrazioni;

RAVVISATA

l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni);

VISTO

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto;

VERIFICATO

che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi dellaLegge 24.12.2012, n. 228;

CONSIDERATO

che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione" (Determinazione n. 2/2013 Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici);

CONSIDERATI

il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, nell'attività negoziale (art.36 D. Lgs. 50/2016)

VISTA

la proposta pervenuta in data odierna dalla società LOGICA INSURANCE BROKER SRL con sede Legale in via Via Previati,31 C.A.P. 20149 Milano (MI) iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: nºB000340640 - nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n. 209/05, acquisita al ns. prot. n.375/VI del 20/01/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) secondo una procedura ad affidamento diretto per garantire l'assistenza all'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti.:
- di affidare il servizio in oggetto, all'operatore economico LOGICA INSURANCE BROKER SRL con sede Legale in via Via Previati,31 C.A.P. 20149 Milano (MI) - iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: n°B000340640 - nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n. 209/05;
- che l'incarico avrà decorrenza a far data dal 20/01/2023 e fino alla data del 19/01/2024 fatta salva la facoltà, su richiesta dell'amministrazione scolastica, di prorogare il contratto alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di mesi 6, nelle more dell'affidamento per l'individuazione del nuovo contraente;
- di nominare il Prof. ANGELO MELILLO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione il DSGA Mariagrazia SANTARELLI, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 e che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Melillo